



Bruxelles, 19 dicembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0282 (COD)**

**15783/17
ADD 2**

**CADREFIN 130
POLGEN 173
FIN 847
INST 470
FSTR 91
FC 100
REGIO 125
SOC 815
AGRISTR 119
PECHE 532
TRANS 561
ESPACE 64
TELECOM 365
CODEC 2087**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	12187/16 + ADD 1 + ADD 2 - COM(2016) 605 final + ANNEX 1 and 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (proposta omnibus) (prima lettura) – <i>Esame del testo di compromesso finale in vista di un accordo</i>

ESITO DEI TRILOGHI^{1,2}

¹ Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in **grassetto** e indicate con [...].

² Il testo tra parentesi quadre ([...]) indica alcuni riferimenti incrociati al regolamento finanziario o alle disposizioni fiscali che devono essere allineate alle disposizioni contenute nella parte relativa al regolamento finanziario - ancora da approvare - (cfr. doc. 15783/17 ADD 1).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, [...] (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 [...] del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

- (170) Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche all'interno dei singoli assi dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, **mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES**. Ciò dovrebbe migliorare la gestione del programma e permettere di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono migliori risultati in termini sociali e occupazionali.
- (171) Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso, è opportuno [...] **chiarire** alcune restrizioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti. **È pertanto necessario introdurre chiare restrizioni per quanto riguarda la limitazione dell'entità del contributo del FESR a tali investimenti a partire dal [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].**

- (172) Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati **al fine di consentire agli Stati membri di realizzare investimenti incentrati sui cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.**
- (173) Poiché la modifica delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce condizioni più favorevoli per alcune operazioni generatrici di entrate per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti [...] **nel regolamento FEAMP, è necessario stabilire una data di entrata in vigore diversa per tali disposizioni al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.**
- (174) Al fine di agevolare l'attuazione delle operazioni è opportuno ampliare la gamma dei beneficiari potenziali. Di conseguenza, le persone fisiche dovrebbero essere ammissibili al sostegno della politica di coesione **ed è opportuno prevedere maggiore flessibilità per definire il beneficiario nel quadro dei regimi di aiuti di Stato.**
- (174 bis) Nella pratica le strategie macroregionali sono concordate mediante l'adozione di conclusioni del Consiglio. Come ormai avviene dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali conclusioni possono essere approvate dal Consiglio europeo, se del caso, tenendo conto delle competenze di tale istituzione, stabilite all'articolo 15 TUE.**

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (175) Per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi SIE gestiti in regime di esecuzione concorrente e chiarire gli obblighi degli Stati membri, i principi generali dovrebbero fare esplicito riferimento ai principi del controllo interno dell'esecuzione del bilancio e della prevenzione dei conflitti d'interessi stabiliti nel regolamento finanziario.
- (176) Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, si dovrebbe far sì che, quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori. **Ove opportuno, dovrebbe essere garantito il coordinamento con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.**
- (177) Per garantire la coerenza delle **modalità di** programmazione, è opportuno procedere una volta all'anno ad allineare gli accordi di partenariato con [...] **le modifiche dei programmi approvate dalla Commissione nel corso dell'anno civile precedente.**
- [...]
- (179) Per agevolare la preparazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno autorizzare il fondo capofila a finanziare i costi di preparazione, di gestione e di animazione.
- (180) Per agevolare l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale di tipo partecipativo, è opportuno chiarire i ruoli e le responsabilità dei gruppi di azione locale per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, e degli enti locali, degli organismi di sviluppo regionale o delle organizzazioni non governative per quanto riguarda gli investimenti territoriali integrati rispetto ad altri organismi del programma.
- La designazione come organismo intermedio dovrebbe essere richiesta soltanto nei casi in cui gli organismi pertinenti svolgono compiti che vanno oltre quelli descritti nel relativo articolo o quando prescritto dalle norme specifiche del fondo.

(181) È necessario chiarire che le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto [...] alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI).

(182) Numerosi Stati membri hanno istituito banche o istituti [...] di proprietà dello Stato che operano con un mandato pubblico per promuovere **attività di** sviluppo economico. Tali banche o istituti [...] hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dalle banche commerciali private per quanto riguarda la proprietà, il mandato per lo sviluppo e il fatto che **non sono incentrati principalmente sulla massimizzazione dei profitti**. Il ruolo di tali banche **o istituti** è in particolare quello di ovviare ai fallimenti del mercato quando in alcune regioni o per alcuni settori la fornitura di servizi finanziari da parte delle banche commerciali è insufficiente. Tali banche o istituti [...] di proprietà dello Stato sono nella posizione adatta per promuovere l'accesso ai fondi SIE, mantenendo al contempo una neutralità sotto il profilo concorrenziale. Il ruolo e le caratteristiche specifiche di tali banche o istituti finanziari possono permettere agli Stati membri di aumentare il ricorso agli strumenti finanziari per fornire fondi SIE al fine di massimizzare l'incidenza di tali fondi sull'economia reale. Tale risultato sarebbe coerente con la politica della Commissione volta ad agevolare il ruolo di tali banche o istituti come gestori di fondi sia nell'esecuzione dei fondi SIE che nella combinazione di fondi SIE con finanziamenti del FEIS, come indicato in particolare nel piano di investimenti per l'Europa. **Fatti salvi i contratti già aggiudicati per l'attuazione di strumenti finanziari in conformità del diritto applicabile**, è [...] giustificato [...] **precisare che le** autorità di gestione [...] **possono** aggiudicare contratti direttamente a tali banche e istituti [...] **di proprietà dello Stato**. Tuttavia, per garantire che tale possibilità di aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno, per far sì che tale disposizione sia applicabile è opportuno stabilire condizioni rigorose che le banche o gli istituti di proprietà dello Stato devono rispettare. **Tali condizioni prevedono, tra l'altro, che non vi debba essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto in linea con i requisiti previsti dalla direttiva 2014/24/UE. Inoltre, e rigorosamente nei limiti dell'ambito di applicazione del presente regolamento, una banca o un istituto di proprietà dello Stato dovrebbero essere autorizzati altresì ad attuare strumenti finanziari qualora la partecipazione di capitali privati non conferisca alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE.**

(183) Per mantenere [...] **la possibilità di contribuire con il FESR e il FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione**, occorre stabilire che gli Stati membri possono contribuire [...] **a tali strumenti** per l'intera durata del periodo di programmazione e aggiornare le relative disposizioni, come quelle sulle valutazioni ex ante e sulle valutazioni a posteriori, **o introdurre, per quanto riguarda il FESR, la possibilità di una programmazione a livello di asse prioritario.**

(184) Con l'adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - si intendeva consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili [...] sostenuti [...] a titolo del FEIS. È opportuno introdurre una disposizione specifica che stabilisca i termini e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità in modo da agevolare la possibilità di abbinare fondi SIE a prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'[...]UE coperta dal FEIS.

[(184 bis) Nello svolgimento delle loro funzioni gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, conformemente alla legislazione dell'Unione e tenendo nella massima considerazione i pertinenti principi e orientamenti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio (in particolare le conclusioni dell'8 novembre 2016 - pubblicate nella GU C 461 del 10.12.2016, pagg. 2-5 - segnatamente nel relativo allegato), non dovrebbero utilizzare né avviare meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva.]

(185) Per semplificare e armonizzare i requisiti sui controlli e sugli audit e migliorare la rendicontabilità degli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, è necessario modificare le disposizioni riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari onde agevolare il processo di garanzia dell'affidabilità.

Tale modifica non deve pregiudicare le norme applicabili di cui all'articolo 40 del regolamento recante disposizioni comuni per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 del regolamento recante disposizioni comuni e istituiti da un accordo di finanziamento firmato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(186) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit definite all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

(187) Al fine di garantire la coerenza con il trattamento delle rettifiche finanziarie nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, è necessario chiarire che nel caso degli strumenti finanziari è consentito sostituire un'irregolarità isolata con una spesa regolare nell'ambito della stessa operazione, onde evitare che la relativa rettifica finanziaria determini una perdita netta per l'operazione connessa allo strumento finanziario.

(187 bis) Onde garantire più tempo per la firma degli accordi di finanziamento che consentono l'utilizzo di conti di garanzia per pagamenti dopo il termine del periodo di ammissibilità per gli strumenti azionari, il termine per la firma di tali accordi di finanziamento dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2018.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (188) Per incentivare gli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto all'investitore [...] **operante secondo il principio dell'economia di mercato** e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell'eseguire i fondi SIE.
- (189) Dato il contesto protratto di bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente ad una gestione attiva e diligente della tesoreria, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento sulle disposizioni comuni con le risorse rimborsate allo strumento finanziario.
- (190) Per allineare gli obblighi di rendicontazione al nuovo articolo 43 bis relativo al trattamento differenziato degli investitori ed evitare una duplicazione tra il "valore degli investimenti" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), e gli "investimenti azionari" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), è necessario aggiornare l'articolo 46 del regolamento sulle disposizioni comuni.
- (191) Per agevolare l'esecuzione dei fondi SIE è necessario accordare agli Stati membri la possibilità di aggiudicazione diretta per le azioni di assistenza tecnica attuate dalla BEI/dal FEI, da altre IFI e da banche o istituti finanziari di proprietà dello Stato.
- (191-bis) Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi alle operazioni già selezionate, ma ancora in corso, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nel quadro dell'attuale periodo di programmazione.**
- (191 bis) Per dare un forte incentivo all'attuazione di misure di efficienza energetica, i risparmi sui costi risultanti dall'aumento di efficienza energetica generati da un'operazione non dovrebbero essere trattati come entrate nette.**

- (192) Per facilitare l'attuazione delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita una riduzione del tasso di cofinanziamento in qualunque fase dell'attuazione del programma e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale percentuali forfettarie di entrate nette.
- (193) A causa dell'adozione tardiva del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e del fatto che tale regolamento ha stabilito i livelli dell'intensità dell'aiuto, è necessario stabilire alcune esenzioni per il FEAMP per quanto riguarda le operazioni generatrici di entrate.
- (194) Per ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno innalzare la soglia che esenta determinate operazioni dal calcolare e dal tenere conto delle entrate generate durante la loro attuazione.
- (195) Per favorire le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell'Unione, le spese sostenute possono essere rimborsate da diversi fondi SIE e strumenti dell'Unione in base a una proporzione concordata preventivamente.
- (196) Per promuovere l'utilizzazione delle somme forfettarie e dato che tali somme forfettarie devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno eliminare il limite superiore applicabile al loro uso.
- (197) Per ridurre l'onere amministrativo dell'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari, è opportuno introdurre una nuova forma di opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato su condizioni diverse dai costi delle operazioni.

(197 bis) Per ridurre gli oneri amministrativi associati e semplificare le regole che disciplinano l'utilizzo dei fondi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi.

(198) Tenuto conto del fatto che, conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'obbligo di garantire la stabilità delle operazioni di investimento si applica a decorrere dal pagamento finale al beneficiario e che, quando l'investimento consiste nel leasing di nuovi macchinari e attrezzature, il pagamento finale viene effettuato alla fine del periodo contrattuale, tale obbligo non si applica a questo tipo di investimento.

(199) Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno stabilire per il FESR e l'FSE l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni al di sotto di una determinata soglia, **fatte salve le pertinenti disposizioni transitorie di cui al presente regolamento. All'autorità di gestione dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un periodo che giudichi adeguato qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di un regime di aiuti di Stato che non costituisce un aiuto "de minimis", per le quali tutte le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un'opzione.** Al tempo stesso è opportuno introdurre **per tutti i fondi SIE** l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

- (200) Al fine di agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all[...] **integrazione delle disposizioni sulle** tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi **e precisando modalità dettagliate concernenti il** finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi **e la relativa applicazione**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (201) Per ridurre l'onere amministrativo è opportuno incrementare l'uso dei tassi fissi che non richiedono la definizione di una metodologia da parte degli Stati membri. Si dovrebbero quindi introdurre due tassi fissi supplementari: uno per calcolare i costi diretti per il personale e l'altro per calcolare i costi ammissibili residui basati sui costi per il personale. Inoltre è opportuno fornire ulteriori chiarimenti sui metodi per calcolare i costi per il personale.
- (202) Per migliorare l'efficacia e l'impatto delle operazioni, è opportuno agevolare l'attuazione delle operazioni su scala nazionale o di quelle che riguardano diverse aree del programma e aumentare le possibilità di sostenere spese al di fuori dell'Unione per determinati investimenti.
- (203) Per incoraggiare gli Stati membri a ricorrere alla valutazione dei grandi progetti da parte di esperti indipendenti, è opportuno autorizzare che le spese relative ai grandi progetti siano presentate alla Commissione prima della valutazione positiva dell'esperto indipendente, non appena la Commissione è stata informata dell'avvenuta comunicazione delle pertinenti informazioni all'esperto indipendente.

- (204) Per promuovere l'uso di piani d'azione comuni che ridurranno l'onere amministrativo per i beneficiari, è necessario ridurre i requisiti normativi connessi all'istituzione di un piano d'azione comune, **pur continuando a prestare adeguata attenzione ai principi orizzontali, tra cui la parità di genere e lo sviluppo sostenibile, che hanno apportato contributi importanti all'effettiva esecuzione dei fondi SIE.**
- (205) Al fine di evitare oneri amministrativi superflui per i beneficiari, le norme relative all'informazione e alla comunicazione dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità. Di conseguenza, è importante chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative all'informazione e alla comunicazione.
- (206) Al fine di ridurre l'onere amministrativo e assicurare l'uso efficace dell'assistenza tecnica in tutti i fondi e in tutte le categorie di regioni, è opportuno aumentare la flessibilità per quanto riguarda il calcolo e il controllo dei rispettivi limiti applicabili all'assistenza tecnica degli Stati membri.
- (207) Nell'ottica di razionalizzare le strutture di attuazione, è opportuno chiarire che la possibilità per l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit di fare parte dello stesso organismo pubblico è prevista anche per i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
- (208) È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando vengono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.
- (209) Affinché i beneficiari possano trarre pieno vantaggio dal potenziale di semplificazione offerto dalle soluzioni di e-governance nell'attuazione dei fondi SIE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), in particolare per favorire la gestione elettronica completa dei documenti, è necessario chiarire che non è richiesta una traccia cartacea, se sono rispettate determinate condizioni.

- (209 bis) Al fine di aumentare la proporzionalità dei controlli e alleggerire l'onere amministrativo derivante dalla sovrapposizione dei controlli, specialmente per i piccoli beneficiari, senza pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria, per i fondi e il FEAMP dovrebbe prevalere il principio dell'audit unico e dovrebbero essere raddoppiate le soglie al di sotto delle quali un'operazione non è soggetta a più di un audit.**
- (209 ter) È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i loro risultati e successi a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione.**
- (210) Al fine di garantire parità di trattamento tra le operazioni sostenute a norma del presente regolamento, è necessario fissare la data di applicazione di alcune modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (211) Per agevolare l'accesso all'FSE da parte di alcuni gruppi di destinatari, la raccolta di dati per alcuni indicatori **non** dovrebbe [...] **essere richiesta.**
- (211 bis) Per garantire che l'intero periodo di programmazione per il regolamento (UE) n. 1301/2013, il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1304/2013 e il regolamento (UE) n. 223/2014 sia disciplinato da un insieme coerente di norme, è necessario che alcune delle modifiche apportate a tali regolamenti si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2014. Un'applicazione retroattiva di tali emendamenti consente di tener conto delle legittime aspettative.**

¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(211 ter) Per accelerare l'attuazione di strumenti finanziari che abbinino il sostegno dei fondi SIE a prodotti finanziari della BEI a titolo del FEIS e per fornire una base giuridica continua per la firma di accordi di finanziamento che consentano l'utilizzo di conti di garanzia per gli strumenti azionari, è necessario che alcune delle modifiche apportate al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018. Un'applicazione retroattiva di tali modifiche consente di facilitare ulteriormente il finanziamento di progetti tramite un sostegno abbinato SIE-FEIS ed evita che si crei un vuoto giuridico tra la data di scadenza di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la data di entrata in vigore della loro proroga in virtù del presente regolamento.

(238) Il FEG dovrebbe continuare, dopo il 31 dicembre 2017, a fornire assistenza temporanea ai giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) che risiedono in regioni interessate in maniera sproporzionata da importanti esuberi.

(239) È possibile stabilire [...] meccanismi di finanziamento misto a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Tali meccanismi di finanziamento misto [...] **potrebbero** contribuire alle operazioni di finanziamento misto, ossia azioni che associano forme di aiuto non rimborsabile, quali i bilanci degli Stati membri, **le sovvenzioni a titolo dell'MCE e i fondi strutturali e d'investimento europei**, e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, **comprese combinazioni** di strumenti finanziari di debito e di capitale dell'MCE, con finanziamenti erogati dal gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), **dalle banche di promozione nazionali, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo** o da altri istituti di finanziamento e investitori, **e/o con il sostegno finanziario privato, compresi i contributi finanziari sia diretti che indiretti, anche attraverso partenariati pubblico-privati.**

- (239 bis) La concezione e la creazione di meccanismi di finanziamento misto dovrebbero basarsi su una valutazione ex ante conformemente al regolamento finanziario e dovrebbero tener conto dei risultati degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto nell'ambito dell'MCE di cui al programma di lavoro pluriennale dell'MCE per il 2017 pubblicato il 20 gennaio 2017. I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero essere istituiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di finanziamento misto.**
- (239 ter) Lo scopo dei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE è facilitare e razionalizzare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell'Unione a titolo dell'MCE e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di finanziamento misto dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto, prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.**
- (239 quater) I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per la presentazione dei progetti, nonché semplificare e razionalizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Dovrebbero inoltre accrescere la titolarità e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti e ridurre pertanto i rischi inerenti ai progetti.**
- (239 quinquies) I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche di promozione nazionali e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell'MCE.**

- (240) [...] **I meccanismi** di finanziamento misto [...] dell'MCE [...] **dovrebbero prefiggersi** di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, **così da garantire il massimo coinvolgimento di tali investitori**. Inoltre, [...] **dovrebbero assicurare** la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate e **contribuire ad evitare una carenza nell'effetto leva sugli investimenti**. **Dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), la creazione di posti di lavoro e la connettività transfrontaliera**. Nel caso in cui l'MCE e il FEIS siano entrambi utilizzati per finanziare azioni, è importante che la Corte dei conti accerti la sana gestione finanziaria in linea con i compiti attribuitile dall'articolo 287 TFUE e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (240 bis bis) Nella maggior parte dei casi, le sovvenzioni nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere il mezzo principale per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione. L'applicazione di meccanismi di finanziamento misto non dovrebbe pertanto ridurre la disponibilità di tali sovvenzioni.
- (240 bis ter) La partecipazione di coinvestitori privati ai progetti nel settore dei trasporti potrebbe essere agevolata riducendo il rischio finanziario. Le garanzie di prima perdita fornite dalla BEI nel quadro dei meccanismi di finanziamento congiunto finanziati a titolo del bilancio dell'Unione, come i meccanismi di finanziamento misto, possono risultare idonee a tal fine.
- (240 ter) I finanziamenti provenienti dall'MCE dovrebbero essere basati sui criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1316/2013 indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata, o su di una loro combinazione.
- (240 quater) L'esperienza acquisita in materia di finanziamento misto dovrebbe essere presa in considerazione nelle valutazioni del regolamento MCE.
- (240 quinquies) L'introduzione del meccanismo di finanziamento misto mediante il presente regolamento non dovrebbe essere intesa in modo tale da pregiudicare la negoziazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.

(241) **Considerato il tasso di esecuzione molto elevato dell'MCE nel settore dei trasporti e per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri [...], i progetti riguardanti l'altra tratta della rete centrale e i progetti ammissibili nell'ambito delle priorità orizzontali elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013, è necessario accordare , in via eccezionale, maggiore flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che sia speso fino al 95% delle risorse di bilancio indicate nel regolamento (UE) n. 1316/2013. È tuttavia importante fornire ulteriore sostegno, nel rimanente periodo di attuazione dell'MCE, alle priorità previste dai programmi di lavoro annuali.**

(241 bis) **In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni dell'MCE rispetto ai settori dell'energia e dei trasporti nell'ambito dell'MCE (importo medio delle sovvenzioni inferiore, tipo di costi e tipo di progetti), dovrebbero essere evitati oneri inutili per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo il costo dell'obbligo di certificazione, senza indebolire il principio di una sana gestione finanziaria.**

(242) Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Al fine di garantire **che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza** possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli **altri** strumenti finanziari **attualmente utilizzati nell'ambito dell'MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.**

(244) Per evitare un onere amministrativo superfluo per le autorità di gestione, che potrebbe ostacolare l'attuazione efficiente del FEAD, è opportuno semplificare e agevolare la procedura di modifica degli elementi non essenziali dei programmi operativi.

(245) Per semplificare ulteriormente il ricorso al FEAD, è opportuno stabilire disposizioni supplementari relative all'ammissibilità della spesa, in particolare per quanto riguarda l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi.

(246) Per evitare il trattamento iniquo delle organizzazioni partner, le irregolarità che sono ascrivibili soltanto all'organismo incaricato di acquistare l'assistenza non dovrebbero incidere sull'ammissibilità della spesa delle organizzazioni partner.

[...]

[...]

(249) Per semplificare l'attuazione dei fondi SIE e del FEAD ed evitare l'incertezza giuridica, è opportuno chiarire talune responsabilità degli Stati membri riguardanti la gestione e il controllo.

Articolo 262

[...]

[...]

Articolo 263
Modifiche del regolamento (UE) n. 1296/2013

Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:
 - a) almeno il [...] **55%** all'asse "Progress";
 - b) almeno il 18% all'asse "EURES";
 - c) almeno il 18% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale";

2. l'articolo 14 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'asse "Progress" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). **Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:**
 - a) occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: **20 %;**
 - b) protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: **45 %;**

¹ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

c) condizioni di lavoro: 7 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Una quota rilevante della dotazione complessiva per l'asse "Progress" è destinata alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.";

3. l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "EURES" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c).

Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a) trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: **15 %**;

b) sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: **15 %**;

c) partenariati transfrontalieri: **18 %**.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.";

4. l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni [...] delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). **Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:**

- a) microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: **35 %**;
- b) imprenditoria sociale: **35 %**.

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse."

5. l'articolo 33 è soppresso.

Articolo 264

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1. all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;"

1 bis. all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Gli investimenti in infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera e), sono considerati di ridotte dimensioni e ammissibili a un sostegno qualora il cofinanziamento a titolo del FESR non superi i 10 000 000 EUR; tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972.";

2. all'articolo 5, punto 9, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;"

3. nella tabella dell'allegato I, il testo che inizia con "Infrastrutture sociali" fino alla fine della tabella è sostituito dal seguente:

"Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione	persone	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta
Sanità	persone	Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Edilizia abitativa	alloggi	Abitazioni ripristinate
	alloggi	Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)
Migranti e rifugiati	persone	Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

	persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	metri quadrati	Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
	metri quadrati	Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane

"

1. l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto, **tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro può decidere che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti "de minimis"**¹; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.";

b) il punto 31 è sostituito dal seguente:

"31) "strategia macroregionale": un quadro integrato **concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo**, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;"

¹ **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 1-8). Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9). Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pagg. 45-54).**

[2. all'articolo 4, paragrafo 7, il riferimento "articolo 59 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62 del regolamento finanziario"];

[3. all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 31, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 59 del regolamento finanziario."];

4. all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo. **In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione.**";

5. all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente [...].

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.";

5 bis. all'articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione valuta le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme alle norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target contenuti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione.";

[...]

"Articolo 30 bis

[...]

[...]

[...]

7. all'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.";

8. all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I gruppi di azione locale svolgono i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, **compresi i potenziali beneficiari**, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di **preparazione e di gestione dei progetti**;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
- c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, **se pertinente**, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e svolgere attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dalle lettere da a) a g) che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";

9. all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.";

10. l'articolo 37 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e [...] **dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis** inteso ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;"

b) il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può tener conto della valutazione ex ante svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.";

b bis) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o di un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.";

11. l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli strumenti finanziari che [...] **abbinano** tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici **conformemente all'articolo 39 bis.**";

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

– le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto [...] di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e **ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;**

operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, [...] **che comprende, come parte o totalità dei loro compiti,** lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

svolgono, **come parte o totalità dei loro compiti,** [...] attività di sviluppo **economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE** in regioni e settori [...] o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;

[...] operano [...] **senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma** garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine **delle loro attività;**

- [...] **garantiscono che tale aggiudicazione diretta di un contratto non fornisca alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate in linea con il diritto applicabile e**
 - sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto [...] **applicabile**;
- c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o";

–è aggiunta la seguente lettera d):

- "d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).";

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

["Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano [...] pratiche non conformi ai [...] **principi dell'UE** di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'[...]Unione. **In tale contesto, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari tengono nella massima considerazione le politiche dell'Unione.** Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'attuazione de[...]**gli strumenti** finanziari[...], rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'attuazione de[...]**gli strumenti** finanziari[...]. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione de[...]**gli strumenti** finanziari[...] nell'ambito dei suddetti accordi.";]

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

- "5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo [...] **31, paragrafo 1, e all'articolo 202, paragrafo 1**, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.
6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.";

c bis) al paragrafo 7, il primo comma è così modificato:

- "7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi allo strumento finanziario sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:";**

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.";

e) **all'articolo 38, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:**

"10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.";

12. l'articolo 39 è così modificato:

a) la frase introduttiva del primo comma del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità indicato all'articolo 65, paragrafo 2, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 201, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:";

b) al paragrafo 4:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione, o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello **dell'Unione**, nazionale o regionale [...].

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;"

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);" ;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100% degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento si basano sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.";

13. è inserito il seguente articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis

*Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che [...] **abbinano** tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici*

1. [...] **Le autorità di gestione** possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato e **se ciò contribuisce, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.**

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25% del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25%, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni [...] **di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo**, ma non deve superare il [...] 40%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa la dovuta diligenza, eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. **I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.**
5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:
- a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione;
 - b) affidare compiti di esecuzione [...] **conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, lettere b) e c).** L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma o far parte di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento FEIS, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

[6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo [...] **5** del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano [...] pratiche non conformi ai [...] **principi dell'UE di buona governance fiscale** stabiliti dalla normativa dell'[...]Unione. **In tale contesto, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari tengono nella massima considerazione le politiche dell'Unione.** Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'attuazione de[...]**gli strumenti finanziari**[...], rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'attuazione de[...]**gli strumenti finanziari**[...]. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione de[...]**gli strumenti finanziari**[...] nell'ambito dei suddetti accordi.]

6 bis. Entro il [GU inserire data: 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento omnibus], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

7. Gli organismi di cui al paragrafo [...] **5** del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo [...] **31, paragrafo 1**, e all'articolo 202, paragrafo 1 [...], del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.
8. Quando, **ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)**, le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente [...] il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto [...] di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.
9. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 8 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.
10. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:
 - a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;
 - b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

11. Per i contributi a norma del paragrafo 1 a piattaforme d'investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 202, paragrafo [...] 1, lettera c), del regolamento finanziario.
 12. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, **gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE [...] concorrano, se del caso, alle diverse componenti [...] dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'U[...]E a titolo del FEIS.**
 13. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).
 14. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.
 15. La Commissione procede entro la fine del 2019 a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";
14. l'articolo 40 è così modificato:
- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - "1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, **del presente regolamento e dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013**, a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro [...].

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate relazioni di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi. **Le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit definite nel presente paragrafo non pregiudicano gli obblighi di relazione, compresi i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al [...] **terzo** comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 **del presente regolamento** e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano verifiche a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano verifiche delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

La Commissione può effettuare verifiche a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove concluda che questo è necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del [GU: inserire data di entrata in vigore del regolamento omnibus], si applicano le norme del presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.";

b) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, il contributo soppresso a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari [...].

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi **o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi**, il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.";

c) **il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

"4. Entro il [GU inserire data: 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento omnibus] la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 38, paragrafo 1, per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.";

15. all'articolo 41, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), [...] b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:";

15 bis. all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).";

15 ter. all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55% delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.";

16. all'articolo 42, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), [...] b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.";

17. è inserito il seguente articolo 43 bis:

"Articolo 43 bis

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** e della BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati **e di mobilitare finanziamenti pubblici**.

- [...]1 bis. **Le valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e all'articolo 39 bis, paragrafo 3, comprendono se del caso una valutazione della [...] necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 [...] del presente articolo e/o una descrizione del meccanismo che sarà utilizzato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.**

- [...]2. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

- [...]3. Il trattamento differenziato degli investitori [...] **operanti secondo il principio dell'economia di mercato** lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.";

18. all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
- c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.";

19. all'articolo 46, paragrafo 2 [...]:

a) **la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

"c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);"

b) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

- "g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e delle partecipazioni;"

19 bis. all'articolo 49, il paragrafo 4 è così modificato:

"4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulla sensibilizzazione circa i loro risultati. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.";

19 ter. all'articolo 51, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso. Nel corso di tale riunione sono riesaminate inoltre le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.";

20. all'articolo 56, il paragrafo 5 è soppresso;

21. all'articolo 57, il paragrafo 3 è [...] **sostituito dal seguente:**

"3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi dei fondi SIE a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).";

22. all'articolo 58, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il riferimento "articolo 60 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 149 del regolamento finanziario";

a bis) la lettera f) è così modificata:

"f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione con particolare riferimento ai risultati ottenuti con il sostegno dei fondi SIE e al loro valore aggiunto, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi.

La Commissione dedica almeno il 15% delle risorse di cui al presente articolo [...] all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Le risorse in questione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;"

b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"A seconda della finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.";

23. l'articolo 59 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

i) alla BEI;

ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

iii) a una banca o a un istituto finanziario di proprietà dello Stato definiti all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii).";

24. l'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.";

[...]b) al paragrafo 3, dopo la lettera a) è inserita una nuova lettera a bis):

"applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosectore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile [...] **verifica** che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi.";

[...]c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno [...] potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

[...]d) la lettera h) del paragrafo 7 è sostituita dalla seguente:

"alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.";

e) **il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:**

"8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del presente regolamento.";

25. l'articolo 65 è così modificato:

a) al paragrafo 8:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, ad eccezione delle operazioni per le quali è fatto riferimento al presente paragrafo nel regolamento FEAMP, o";

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 100 000 EUR.";

b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non **sia dichiarata per** [...] il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e **per il programma o i programmi interessati** su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.";

26. l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"somme forfettarie;"

ii) è inserita la lettera e):

"e) finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi [...] **stabiliti nell'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis [...] del presente articolo.**

Nel caso in cui si tratti della forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso."

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Nel caso di operazioni o progetti che non rientrano nella prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di un regime di aiuti di Stato che non costituisce un aiuto de minimis.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.";

b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.";

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- i) su dati statistici, [...] altre informazioni oggettive [...] **o valutazioni di esperti; oppure**
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; **oppure**
- iii) sull'applicazione delle consuete pratiche contabili dei singoli beneficiari;"; [...]

[...]ii) è aggiunta la seguente lettera a bis):

"a bis) **un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione, o nel caso del FEASR dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;**";

iii) è aggiunto il seguente [...] paragrafo:

"**5 bis.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 [...] **per integrare il presente regolamento per quanto concerne** la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui alla lettera a) del [...] paragrafo 5 e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), **precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.**";

27. l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 [...] **per integrare le disposizioni su[...]** tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.";

28. sono inseriti i seguenti articoli 68 bis e 68 ter:

"Articolo 68 bis

Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale, **senza che vi sia l'obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.**

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, **una** [...] tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.
3. **Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2**, [...] il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un **determinato** anno non deve superare **il numero di** [...] ore utilizzate per il calcolo d[...] **i tale** tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

- [...]4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.
- [...]5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione [...] possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro nell'ambito dell'operazione **al mese**, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia [...] **ai dipendenti** un documento che stabilisce **tale** [...] percentuale fissa [...].

[...]

Articolo 68 ter

Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

[nuovo paragrafo] Per le operazioni sostenute dall'FSE, **dal FESR o dal FEASR** le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è applicato [...] ai costi per il personale [...] calcolati in base a un tasso forfettario.";

29. l'articolo 70 è [...] **sostituito dal seguente:**

[...]

"Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. **Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicate nell'area del programma.**

[...] Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi [...].

Il [...] **secondo comma** non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. [...]

[...]

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;**
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma [...];**
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;**
- d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.**

[...]

[...] Qualora le operazioni **finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano** attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, **tali** spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi [...].

[nuovo comma] **Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1, e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d).**

[...]

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o **[misure di informazione,] comunicazione [e visibilità]** e attività [...] promozionali, e per le operazioni che rientrano nell'obiettivo tematico di **cui all'articolo 9, primo comma, punto 1** [...], è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché [...] **siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.**

[...]

4. **I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dall'FSE."**;

30. all'articolo 71, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.";

[31. all'articolo 75, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, 5 bis e 5 ter, del regolamento finanziario";]

31 bis. all'articolo 75 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità degli Stati membri:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o controllo sul posto entro tre mesi dalla data conclusiva del relativo audit o controllo sul posto. Il termine suddetto non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta;**
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dalla data di ricezione di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o controllo sul posto;**
- c) le relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messe a disposizione entro i suddetti termini in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.**

Il paragrafo 2 bis non è applicabile al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.";

32. l'articolo 76 è così modificato:
- a) al secondo comma, il riferimento "articolo 84, **paragrafo 2**, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 108, **paragrafo 1**, del regolamento finanziario";
 - b) al quarto comma, il riferimento "articolo 16 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 15 del regolamento finanziario";
33. all'articolo 79, paragrafo 2, il riferimento "articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 80, paragrafo 2, del regolamento finanziario";
- [34. all'articolo 83, paragrafo 1, lettera c), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, **5 bis e 5 ter**, del regolamento finanziario";]
35. all'articolo 84, il riferimento "articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 6, del regolamento finanziario";
36. all'articolo 98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.";

37. l'articolo 102 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità è presentata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

[...]Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza **nei seguenti casi:**

a) **se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione tre mesi dopo la scadenza del periodo di cui al primo comma; oppure**

- b) **se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; oppure**
- c) **se la valutazione pertinente è negativa.";**

38. all'articolo 104, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5% del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.
- 3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea.";

39. all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

40. all'articolo 106, il primo comma è così modificato:

- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - "1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;"
- b) il punto 2 è soppresso;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario, ove pertinente.";

[...]

d) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;";

d bis) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;";

e) il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

- a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
- b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;
- c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;"

f) al punto 9, la lettera b) è soppressa;

g) al punto 9, la lettera a) è così modificata:

a) "i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati [...], **nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie**, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;"

41. all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.";

42. all'articolo 108, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Ove pertinente, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).";

43. all'articolo 109, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari.";

44. [...]l'articolo 110 [...] è così modificato:

a) **al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

"c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;";

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, [...] **tranne se queste sono approvate da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c);**";

45. l'articolo 114 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.";

b) il paragrafo 4 è soppresso;

45 bis. il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

"Informazione, [...] comunicazione e visibilità";

46. l'articolo 115 [...] è così modificato:

a) **il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:**

***"Articolo 115
Informazione, comunicazione e visibilità";***

b) **al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:**

"d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei [...] risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.";

c) **il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. Norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.";

46 bis. **all'articolo 116, il paragrafo 3 è così modificato:**

"3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le attività pianificate di informazione e comunicazione, comprese le misure che miglioreranno la visibilità dei fondi, da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo, compreso sui modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al grande pubblico.";

46 ter. all'articolo 117, il paragrafo 4 è così modificato:

"4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche, nonché di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, se del caso. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai relativi risultati e valore aggiunto.";

47. l'articolo 119 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione al momento dell'adozione dei programmi operativi [...]."

b) al paragrafo 2, la prima frase è soppressa;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.";

48. all'articolo 122, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario **per un'operazione** non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.";

49. all'articolo 123, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.";

50. [...]l'articolo 125 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;";

50. [...] **b)** [...] il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), [...] d) **ed e)**, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;"

[b) alla lettera e), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettere a) e b), e **paragrafi 5 bis e 5 ter**, del regolamento finanziario";]

[51. all'articolo 126, primo comma, lettera b), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e **paragrafo 5 bis**, del regolamento finanziario";]

[52. l'articolo 127 è così modificato:

a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5 **ter**, [...] del regolamento finanziario";

b) al paragrafo 5, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5 **ter**, [...] del regolamento finanziario";]

52 bis. l'articolo 131 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 131
Domande di pagamento*

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
 - a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;
 - b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i pertinenti modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità dell'articolo 132, paragrafo 6.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), d) ed e), all'articolo 68, all'articolo 68 bis, all'articolo 68 ter, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

- 3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, che sia stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.**
- 4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto alle seguenti condizioni cumulative:**
- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;**
 - b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;**
 - c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.**

5. **Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, seconda frase, dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso."**;

[...]

[54. all'articolo 137, paragrafo 1, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, lettera a), e **paragrafo 5 bis**, del regolamento finanziario";]

55. all'articolo 138, il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafo 5, del regolamento finanziario";

[...]

57. all'articolo 140, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

"Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.";

[58. all'articolo 145, paragrafo 7, lettera a), il riferimento "articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo 62, paragrafi 5, **5 bis e 5 ter**, del regolamento finanziario";]

[59. all'articolo 147, paragrafo 1, il riferimento "articolo [...] 78 del regolamento finanziario" è sostituito da "articolo [...] 96 del regolamento finanziario";]

59 bis. all'articolo 148, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, conclude che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.";

59 ter. all'articolo 149, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020."

60. all'articolo 152 è aggiunto un nuovo paragrafo [...] 7:

[...]

"7. L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYYY.

Se l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) ritiene che l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma per il periodo che considera adeguato. L'autorità (o il comitato) notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.";

61. l'allegato IV è così modificato:

a) la frase introduttiva della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

"Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), [...] b) e c), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:";

b) il punto i) della sezione 1 è sostituito dal seguente:

"le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;";

c) la lettera c) della sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;";

62. l'allegato XII è così modificato:

-a) il titolo dell'allegato XII è così modificato:

**"INFORMAZIONE, [...] COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ [...] DEL
SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI";**

-b) il titolo della sezione 2 è così modificato:

**"2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE
A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ DESTINATE AL PUBBLICO";**

-c) nella sottosezione 2.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.";

-d) nella sottosezione 2.1, punto 2, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) fornire esempi di operazioni, segnatamente di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.";

-e) **nella sottosezione 2.2, la prima frase del punto 1 è così modificata:**

"1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:";

a) nella sottosezione 2.2 è aggiunto il seguente punto:

"6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).";

b) nella sottosezione 3.1, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui viene fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative **volte a migliorare la visibilità dei fondi** [...], che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.";

c) **nella sottosezione 4, primo capoverso, la lettera i) è così modificata:**

"i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti in merito all'efficacia di tali misure."

Articolo 266

Modifiche del regolamento (UE) n. 1304/2013

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 13, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

"Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi [...].";

2. l'articolo 14 è così modificato:

-a) è inserito il seguente paragrafo -1:

"-1. Le disposizioni generali applicabili alle opzioni semplificate in materia di costi a titolo dell'FSE sono fissate dagli articoli 67, 68, 68 bis, 68 ter e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.";

a) il paragrafo 2 è soppresso;

a bis) il paragrafo 3 è soppresso;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

¹ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

3. all'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti"¹ si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*,
- i disoccupati di lunga durata*,
- le persone inattive*,
- le persone inattive che non studiano né seguono corsi di formazione*,
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,

¹ Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati su singoli partecipanti in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da * sono dati personali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da ** sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

- le persone di età inferiore a 25 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni*,
- le persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupate, inclusi i disoccupati di lunga durata, o inattive e che non studiano né seguono corsi di formazione*,
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*,
- i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*,
- i migranti, i partecipanti di origine straniera e le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**,
- i partecipanti con disabilità**,
- le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*,
- le persone provenienti da zone rurali*¹,

[...]

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50 [...] del regolamento (UE) n. 1303/2013. [...] I dati dei [...] **due** indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento."

¹ I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative locali 2), a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

-1. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d'intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. Per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI ubicate in una regione, qualora lo Stato membro dimostri che le PMI sono i principali o gli unici tipi di impresa in tale regione, la domanda può riguardare, a titolo eccezionale, PMI operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15% dell'importo annuo massimo del FEG.";

¹ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 347).

1. all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberanti ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile [...] per la fascia di età 15-24 anni **di almeno il 20% sulla base degli ultimi dati annuali disponibili**. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle **stesse** regioni di livello NUTS 2 [...]."¹;

2. all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario.";

¹ È necessaria una disposizione transitoria per i progetti in corso. Un comma separato dell'articolo 277 del regolamento omnibus:
*"Per i contributi finanziari a valere sul FEG, compreso il sostegno ai NEET, relativamente ai quali il periodo specificato all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1309/2013 non sia scaduto entro il 1° gennaio 2018, la Commissione valuta se i servizi personalizzati forniti ai NEET siano ammissibili al cofinanziamento da parte del FEG oltre il 31 dicembre 2017.
Se la Commissione conclude in tal senso, modifica di conseguenza le pertinenti decisioni sul contributo finanziario."*

3. all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora abbia concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario, **in linea di principio entro un periodo non superiore a sette giorni a decorrere dalla data di adozione dell'atto pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.**"

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

1. è inserito il seguente capo:

"Capo V bis
Finanziamento misto

Articolo 16 bis
Meccanismi di finanziamento misto dell'MCE

1. Nell'ambito del presente regolamento possono essere istituiti, in conformità dell'articolo 153 del regolamento finanziario, meccanismi di finanziamento misto per uno o più settori dell'MCE. **Sono ammissibili tutte le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune.**
2. I meccanismi di finanziamento misto dell'MCE sono attuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, nel settore dei trasporti il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE non supera i 500 000 000 EUR.

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene integralmente impiegato per i meccanismi di finanziamento misto dell'MCE e/o per strumenti finanziari, l'importo restante è reso disponibile e ridistribuito alla dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

- 3 bis. L'importo di 11 305 500 000 EUR trasferito dal Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non è usato per impegnare risorse di bilancio in meccanismi di finanziamento misto dell'MCE.**

4. Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e **di strumenti finanziari** nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di finanziamento misto sostenute mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, **della disponibilità di risorse di bilancio dell'Unione** e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. **Nessuna delle sovvenzioni concesse supera i tassi di finanziamento di cui all'articolo 10.**

4 bis. La Commissione, in cooperazione con la BEI, esamina la possibilità che quest'ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento misto dell'MCE onde consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti.

5. L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di finanziamento misto dell'MCE, purché la Commissione approvi le [...] specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di finanziamento misto e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e **per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell'attuazione di progetti di interesse comune.** Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.
6. Le operazioni di finanziamento misto che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:
- a) presentano un valore aggiunto europeo;
 - b) rispondono agli obiettivi della strategia Europa 2020;
 - c) **contribuiscono, ove possibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.**

6 bis. I meccanismi di finanziamento misto sono messi a disposizione e le operazioni sono selezionate in base ai criteri di selezione e aggiudicazione conformemente ai programmi pluriennali e annuali adottati a norma dell'articolo 17 secondo la procedura d'esame.

7. Le operazioni di finanziamento misto in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di finanziamento misto dell'MCE [...] se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.";

2. all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80% e il 95% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).";

3. all'articolo 22, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

"La suddetta certificazione della spesa non è obbligatoria per le sovvenzioni attribuite in base al regolamento (UE) n. 283/2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.".

Articolo 273

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014¹ è così modificato:

1. all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.";

1 bis. all'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi operativi cofinanziati dal Fondo e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per il Fondo non riceva il sostegno di un altro strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento del Fondo può essere calcolato per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno."²;

¹ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.

² *NB: accordo sulla retroattività della disposizione disciplinata dall'articolo 280 del regolamento omnibus.*

2. all'articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari.";

3. l'articolo 26 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) le spese sostenute dalle organizzazioni partner per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché per le attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

e) le spese per le misure di accompagnamento svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che forniscono, direttamente o nell'ambito di accordi di cooperazione, prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a) o del 5% del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. In deroga al paragrafo 2, una riduzione delle spese ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione delle spese ammissibili degli altri organismi di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e).";

3 bis. all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell'adozione del programma operativo, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del presente regolamento. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner.";

4. all'articolo 30, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario **per un'operazione** non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo a un'operazione in un esercizio contabile.";

5. all'articolo 32, il paragrafo 4 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), che **l'importo della** spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) **nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;"**;

[...]

[...]

6. all'articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a);
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto della sospensione e dei motivi della stessa. **Il rimanente periodo utile per il pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti richiesti o dalla data di esecuzione dell'indagine.**";

7. all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati secondo la procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari."

Articolo 274
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è così modificato:

1. all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:
 - "e) "servizi generici": servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un'infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni.";
2. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
 - a) appalti,
 - b) sovvenzioni e/o
 - c) strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 5.";

2 bis. all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione agli strumenti finanziari per le infrastrutture di servizi digitali non supera il 10% della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.";

¹ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

2 ter. all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell'articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti finanziari. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio."

Articolo 276

Modifiche della decisione n. 541/2014/UE

1. All'articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. I programmi di finanziamento istituiti dai regolamenti (UE) n. 377/2014 e (UE) n. 1285/2013 e dalla decisione 2013/743/UE possono contribuire al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di questi programmi e in conformità dei loro scopi e obiettivi. I contributi sono spesi in conformità del regolamento (UE) n. 377/2014. **Prima del termine del QFP la Commissione valuta le nuove regole finanziarie semplificate e il loro contributo agli obiettivi del quadro di sostegno all'SST."**